DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4

Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini

All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a comune";

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore". L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24". Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Versione in vigore dal 21 agosto 1999, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Estremi	Legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo	I — Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-autonomia-e-ordinamento-degli-enti-locali/art-4-azione-popolare-diritti-di-accesso-e-di-informazione-dei-cittadini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it